

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 15 gennaio 2009, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Lendinara (RO) prot. n. 24170 del 3.12.2008, pervenuta in data 10.12.2008 al prot. n. 9282/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 6/2009/PAR del 15 gennaio 2009 per la convocazione dell'adunanza odierna;

UDITA la relazione del magistrato relatore

FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Sindaco del Comune di Lendinara (RO) viene prospettata al fine di conoscere se l'ente sia legittimato ad aumentare le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 e ai sensi dell'art. 8, comma 2, (risorse certe e stabili) e comma 3 lett. a) (risorse integrabili annualmente) del CCNL dell'11.4.2008.

Il prefato Comune evidenzia che:

- l'art. 8, comma 1 del C.C.N.L. dell'11.4.2008 testualmente recita:
"Gli enti, relativamente al biennio economico 2006-2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione

decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria sotto indicati”;

- l'art. 76, comma 5, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008 così recita: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;
- sono stati rispettati il patto di stabilità e i parametri di cui all'art. 8 commi 1, 2 e 3 lett. A) del CCNL 11.4.2008;
- nel 2008 è stato esternalizzato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani con la conseguenza che i totali relativi al bilancio di previsione 2008 delle spese correnti e delle entrate extratributarie sono drasticamente diminuiti, per cui il rapporto di cui all'art. 76, comma 5 del DL 112/2008 non si è

potuto ridurre ma, al contrario, è aumentato e che tale aumento non dipende dall'effettivo incremento della spesa del personale (che è invece diminuita rispetto al valore del 2007).

Posto quanto sopra, il Comune chiede se le risorse per la contrattazione integrativa decentrata possano essere aumentate.

DIRITTO

Il quesito appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale, che oggettivo, per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica ed, in particolare, a norme, quelle relative al personale, che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito occorre evidenziare che su analogo quesito posto dal Comune di Camponogara (VE) questa Sezione si era già espressa con parere n. 120/2008/cons del 26 settembre 2008.

In quell'occasione la Sezione ebbe ad osservare che lo stesso art. 8, comma 1, del C.C.N.L. dell' 11 aprile 2008 conferma che l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa è subordinata al rispetto del patto di stabilità interno e deve essere in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F.2007).

Come è noto, tale norma è tuttora vigente e dispone con le modificazioni successivamente introdotte, che gli enti soggetti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale (che comprendono anche quelle indicate nell'art. 76, 1° comma del D.L. 25

giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133), garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale.

A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio 2008, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dall'art. 3, comma 120 della legge finanziaria 2008 approvata con L. 24 dicembre 2007, n. 244.

In prima approssimazione può, quindi, affermarsi che è consentito derogare alla regola della riduzione della spesa di personale quando ricorrano le condizioni sopra indicate (da accertarsi, di volta in volta, dall'ente locale interessato).

Senonchè, l'art. 76, 5° comma del D.L. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008 ha introdotto, sempre ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi della finanza pubblica, un ulteriore e più specifico parametro di riferimento cui ancorare la spesa del personale, imponendo la riduzione di questa quale quota percentuale dell'agglomerato spesa corrente, riaffermando anche la necessità di una particolare attenzione, ai fini della riduzione, per le dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, rafforzando o meglio specificando, con ciò, quella esigenza di "contenimento della dinamica retributiva" già contemplata nel citato art. 3, comma 557 della L.F. 2007.

Le novità della recente disposizione stanno, quindi, nell'aver collocato e considerato la spesa del personale (species) quale parte della

complessiva spesa corrente (genus) – nel senso che va ridotta la percentuale d'incidenza della prima sulla seconda – e nell'aver anche più precisamente individuato nella spesa per la contrattazione integrativa (che presenta evidentemente caratteristiche di maggiore flessibilità) l'elemento oggettivo su cui operare prioritariamente la riduzione.

A tale nuova disposizione, che impone un ulteriore limite di spesa con riferimento a un nuovo parametro (spese correnti) e preferibilmente nell'ambito della contrattazione collettiva, va riconosciuto – ad avviso della Sezione – carattere di (immediata) obbligatorietà per quanto attiene alla riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

A tale conclusione non si oppone, secondo la Sezione, la circostanza che il 6° comma dello stesso art. 76 preveda l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, posto che esso potrà, per così dire "personalizzare", in base a vari criteri e alle diverse caratteristiche e situazioni di categorie di enti locali, le modalità e il "quantum" della riduzione, ma non eliminare la riduzione stessa il cui obbligo scaturisce direttamente dall'esplicita disposizione di legge contenuta nel precedente comma dello stesso art. 76.

Così pure l'assenza della previsione di una sanzione per la mancata riduzione (di altra natura è quella temporanea del divieto di assunzione sancita dal 7° comma dell'art. 76 per l'eccezionale caso di parità o superamento della percentuale del 50% delle spese correnti), non fa venir meno l'obbligo fin da ora di una riduzione (percentuale) rispetto al

complesso delle spese correnti dell'esercizio precedente e, a maggior ragione, quello di non variare in aumento il rapporto tra spese di personale e spese correnti complessive.

Pertanto, in termini generali, al quesito prospettato va risposto che, per accertare la possibilità o meno di aumentare le risorse decentrate di cui trattasi, dovrà, a priori, verificarsi se siano state rispettate cumulativamente le condizioni poste e dall'art. 3 comma 557 della L.F. 2007 (nel testo modificato) e dall'art. 76, 5° comma, del D.L. n. 112/2008 convertito nella L. n. 133/2008".

Nel caso specifico l'esternalizzazione, avvenuta nel 2008, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ha determinato, da una parte, l'aumento del rapporto tra spese di personale e spese correnti, dall'altra la diminuzione delle spese di personale.

Nonostante ciò, non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento espresso nel parere già reso da questa Sezione.

Il peggioramento del valore relativo all'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti, anche se fosse dovuto esclusivamente alla realizzazione dell'esternalizzazione, non può costituire implicita autorizzazione al suo aggravamento.

Pertanto, il Comune dovrà porre in essere le opportune azioni volte a diminuire le spese di personale, al fine di ridurre il valore dell'indice citato, anche astenendosi dall'aumento delle risorse per la contrattazione integrativa decentrata.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende
il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 15 gennaio 2009.

L'estensore
Dott. Luca FAZIO

Il Presidente
Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 29/01/2009

Il Direttore Amministrativo
D.ssa Raffaella BRANDOLESE